PROT.716 del 02/12/2021



Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 "ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19;

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale che, all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, dispone che " 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;

Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

Visto l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 che al comma 5) dispone che " in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Vista la circolare DGPRE n. 0036254 del 11/08/2021

Vista la comunicazione dell'ASL con la quale si richiede quarantena,

Ritenuto disporre in merito

ORDINA

la quarantena per contatti di caso positivo della classe 1^ Primaria "Villaggio del Fanciullo" ICP Scuola del Mediterraneo come da nota allegata, dal 26.11.2021 (ultimo giorno di esposizione ai casi positivi) al 6/12/2021+ tampone mol/antig negativo

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

IL SINDACO

Arch. Vincenzo Napoli

Vinceyo Napler-

Manda

All'ASL per la sorveglianza

Al Comando di Polizia Municipale

Al Prefetto

Agli Interessati per il tramite della scuola segreteria@scuoladelmediterraneo.it



DIPARTIMENTO di PREVENZIONE U O S D

Prevenzione Collettiva Area Interdistrettuale 66_67_68 Sede di SALERNO via Sichelmanno, 79 - SALERNO tel.0896307863 - PEC: dp.uopc66_67_68@pec.aslsalerno.it

Prot. 1/2021/UOPCSA / 1032U del 01.12.2021

Rif. Prot.704 del01 .12.2021

Al Dirigente Scolastico Dr.ssa Elvira Vittoria Boninfante Al Responsabile Covid

Oggetto: Comunicazione di messa in quarantena contatti stretti di n.3 casi positivi tra gli alunni frequentanti la classe 1^ Primaria ed un caso positivo tra il personale docente- "Villaggio del Fanciullo" ICP Scuola del Mediterraneo.

A seguito della Vs notifica della presenza di quattro casi positivi relativi ad alunni e docenti di Codesto Istituto Comprensivo si comunica che:

- Si rende necessaria sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti frequentati nel termine di 7 giorni dall'ultimo giorno di presenza del caso in oggetto (come rappresentato nel documento "Rapporto ISS/Covid 19 n.58/2020");
- Si rende necessaria la osservazione di un periodo di quarantena obbligatorio per motivi di sanità pubblica presso il proprio domicilio per tutti gli alunni della classe in oggetto, segnalati e identificati quali contatti stretti dei casi di riferimento di cui agli elenchi fornitoci dalla S.V.(che si trasmettono in allegati).

Tale periodo di quarantena (ove mai nel frattempo non emergano elementi che comportino diverso inquadramento clinico-epidemiologico) avrà decorrenza dal 26.11.2021 (ultimo giorno esposizione al caso) fino a tutto il 06/12/2021 e fine della stessa in assenza di sintomatologia e con tampone negativo effettuato il 06/12/2021 (come previsto da Circolare Ministeriale 36264 del 11/08/2021).

Restando a disposizione per qualsiasi altra informazione e/o chiarimento nel merito, si porgono cordiali saluti.

Dirigente medico UOPC Ds66

Dr. Giuseppe Liquori